STUDI IN ONORE
DI
GIOACCHINO SCADUTO

DIRITTO PUBBLICO

IV

Istituti Giuridici dell'Università di Napoli - BIBLIOTECA Inv. N. 101294

PADOVA
CEDAM - CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI
1970

sensibile nelle formule, secondo le quali il pubblico ministero ha « interesse all'attuazione del diritto obiettivo »,[59] o « persegue... soltanto la realizzazione della volontà della legge »:[60] dove l'universalità dell'interesse ha già trovato un concreto dato di riferimento nello stesso esercizio della giurisdizione.

Tutto ciò esclude che l'utilità connessa col provvedimento giudiziale possa, in questo caso, intendersi come potenziamento di una posizione giuridica soggettiva.

È invece ammissibile una nozione di vantaggio giuridico che presti un convincente punto di convergenza all'interesse così *oggettivato*. Nella sua formulazione non si può prescindere dall'idea di un incremento di giuridicità che derivi dalla decisione. Solo che qui il vantaggio non può essere riferito che allo stesso ordinamento e alla sua vigenza. Occorre poi circoscriverlo, a scanso di svuotarlo di ogni contenuto.

Il punto di riferimento è costituito dalla norma che regola la singola fattispecie. La sua (esatta) applicazione, nel caso che la fattispecie si realizzi, ne consolida la presenza nell'ordinamento, e ne accresce per ciò solo il valore vincolante. La sua disapplicazione (o la sua applicazione errata) ne riduce l'attualità o addirittura la concella.

Anche sotto questo profilo non può attribuirsi al risultato dell'attività giurisdizionale un effetto reintegrativo. L'idea di un ordine turbato, che deve essere ricostituito ad iniziativa dell'organo pubblico, è connessa soprattutto con la concezione penalistica di un'attività sanzionatoria afflittiva e (perciò) riparatrice, che, a ben guardare, sta già fuori della valutazione del puro fenomeno giuridico, e attinge ulteriori valutazioni sociali.

L'utilità del provvedimento giurisdizionale si risolve qui interamente nell'applicazione della norma al caso concreto, escluso ogni (pur conseguente) effetto etico-sociale, e quindi metagiuridico. È questo un risultato positivo proprio di ogni accertamento giudiziale; ma nell'azione pubblica come nelle pronunce d'ufficio, esso o è l'unico apprezzabile (come nel processo penale) o è quello che si ricollega direttamente all'iniziativa del postulante, mentre indiretto ed occasionale è il vantaggio che dalla stessa iniziativa deriva alla sfera dei privati.

---

[59] MICHELI, *Corso*, I, cit., p. 214.
[60] SATTA, *Diritto processuale civile*, cit., p. 65.

ANTONIO GUARINO
Prof. Ord. nell'Università di Napoli

LE SENTENZE COSTITUZIONALI « MANIPOLATIVE »

1 - Come è noto, la Corte costituzionale non si limita, in sede di accoglimento delle eccezioni di illegittimità costituzionale, ad emettere pronunce di caducazione totale o parziale delle disposizioni di legge impugnate.[1] Essa va oltre e, con un crescendo che è stato autorevolmente qualificato « significativo »,[2] mostra sempre meno di esitare, col passare degli anni, ad emettere certe singolari decisioni, che taluni definiscono « sentenze interpretative di accoglimento »[3] e che altri, in maniera più incisiva, addirittura denominano « sentenze manipolatrici » o « manipolative ».[4]

A prescindere da ogni indugio circa la denominazione più appropriata, vediamo di intenderci sul concetto. Sono sentenze manipolative quelle pronunce della Corte costituzionale che lasciano intatte le disposizioni di legge, ma dichiarano illegittimi uno o più significati in esse contenuti, o per meglio dire da esse deducibili.[5] In altri termini, queste sentenze deducono e isolano per via di interpretazione un certo significato tra quelli implicati dalla formulazione legislativa e, riscontrando in esso la manifestazione di una norma

---

[1] Sulla tipologia delle sentenze della Corte quanto al contenuto, per tutti: SANDULLI, *Il giudizio sulle leggi* (*La cognizione della Corte costituzionale e i suoi limiti*) (1967) 51 ss.

[2] SANDULLI (nt. 1) 60 nt. 32.

[3] CRISAFULLI, *Le sentenze « interpretative » della Corte costituzionale*, in *R. trim. dir. e proc. civ.* 1967, 9 ss.

[4] ELIA, *Divergenze e convergenze della Corte costituzionale con la magistratura ordinaria ecc.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 1965, 562; SANDULLI (nt. 1) 58 s.

[5] SANDULLI (nt. 1) 59 s., secondo cui la Corte provvede in tale ipotesi a « folgorare, nei testi normativi, anzichè periodi, proposizioni, frasi e parole, piuttosto quei soli significati, compresi nelle anzidette parti del discorso legislativo (per il resto non contrastante — o non denunciato come contrastante — con la Costituzione) che rendessero incostituzionale *in parte qua* la denunciata disposizione ».

incostituzionale, passano a dichiararlo illegittimo.[6] Col risultato che il cittadino è tenuto, almeno secondo alcuni,[7] non soltanto ad obbedire alle leggi, ma anche ad uniformarsi alle interpretazioni che delle leggi abbia dato la Corte.

Le sentenze manipolative sono un dato di fatto che, si diceva, va sempre più diffondendosi. Il dubbio è se esse siano anche un dato di diritto. Il dubbio è cioè se le pronunce della Corte costituzionale siano giuridicamente vincolanti anche quando si riferiscono a certe interpretazioni delle disposizioni legislative vigenti. Per parte mia, tendo a credere di no.

2 - La ragion pratica per cui la Corte si è indirizzata lungo la via delle sentenze manipolatrici non deve essere sottovalutata. Sta in fatto che le interpretazioni correttive della Corte, pur così autorevoli e spesso convincentemente espresse, hanno fatto, come esperienza insegna, assai poco presa tanto sui giudici quanto sul legislatore. Particolarmente grave la resistenza del legislatore, che ben poco si è preoccupato in questi anni di adeguare la legislazione ordinaria alle risultanze interpretative, e spesso anche a quelle decisorie, della Corte costituzionale.[8]

Ma *adducere inconveniens non est solvere argumentum*. La spesso deplorevole carenza di sensibilità di cittadini, giudici, legislatore nei confronti della meritoria attività della Corte non giustifica certo, di per sè, la iniziativa di quest'ultima, se essa non è sorretta da un'esplicita o anche implicita normativa giuridica. D'altra parte, se è vero che l'a. 136 Cost. ammette la possibilità di dichiarare « l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge » (il che può indurre a credere che le pronunce di illegittimità possano concernere anche le norme deducibili dalle formule legislative),[9] è altresì vero che la l. 11 marzo 1953 n. 87 parla sempre di sentenze dichiarative della illegittimità delle disposizioni,

[6] Fra gli altri: BRANCA, *L'illegittimità parziale delle sentenze della Corte costituzionale*, in *La giustizia costituzionale* (1966) 62.

[7] Dovrei dire « secondo tutti », visto che la dottrina sembra unanime nel prendere atto di questo modo di procedere della Corte, senza menomamente criticarlo. Ma v. il mio scritto cit. *infra* nt. 19.

[8] SANDULLI (nt. 1) 62 s.

[9] Specialm.: CRISAFULLI, *Ancora delle sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale*, in *Giurispr. cost.* 1965, 91 ss. Altre citazioni in NOCILLA (nt. 22) 790 nt. 21.

non delle norme:[10] il che invita a ritenere che una norma incostituzionale in tanto possa essere eliminata dalla Corte, in quanto venga eliminata la disposizione o la parte (materiale e visibile) di disposizione che la contiene.[11]

Può anche darsi che la legge n. 87 abbia mancato di prevedere il caso delle « norme deducibili », allorchè essa ha disposto che l'ordinanza di rimessione contenga l'indicazione della testuale disposizione di legge sospettata di incostituzionalità (a. 23) ed allorchè essa ha aggiunto che le sentenze di accoglimento debbano indicare specificamente quali siano le disposizioni legislative illegittime (a. 27).[12] Ma è veramente azzardato, almeno a mio avviso, che la Corte, anzichè prendere atto di questa lacuna (forse, come vedremo, provvida), si sia sentita autorizzata a dichiarare illegittime certe disposizioni testuali nei limiti di un significato che ad esse viene attribuito in sede pura di interpretazione.

Si dice che ciò sia dipeso dal voler restar fedeli al principio secondo cui il giudizio costituzionale ha per oggetto le disposizioni e non le norme, che cioè l'iniziativa della Corte sia derivata dall'intento di non sottrarsi alla osservanza dei citati articoli della legge n. 87:[13] è vero. Ma è davvero un modo singolare di rispettare la legge n. 87 quello di lasciare intatti gli involucri, cioè le formulazioni legislative, e di svuotarli parzialmente dei contenuti, cioè dei loro significati. E, comunque, si dimentica, se non erro, che nessuna norma di costituzione o di legge ha mai conferito alla Corte costituzionale, o a qualunque altro giudice, il monopolio dell'interpretazione. Sino a prova contraria, l'interpretazione delle leggi (nei limiti fissati dagli aa. 12-14 delle Preleggi) spetta ai soggetti giuridici e può essere imposta con sentenza solo alle parti di un processo, non ai terzi. La Corte, insomma, ha il potere di abolire, sia pure in base ad interpretazioni inesatte, tutte le disposizioni che crede; ma non ha certamente il potere di imporre a nessuno una interpretazione piuttosto che un'altra, e sia pure esattissima, delle disposizioni in

[10] Aa. 23 e 27.

[11] Da ultimo: MONTESANO, *L'oggetto del giudizio costituzionale e l'interpretazione giudiziaria della legge*, in *Foro it.* 1966, 4, 49 ss. Altre citazioni in NOCILLA (nt. 22) 790 nt. 20.

[12] MORTATI, *Ist. di dir. pubbl.*[7] (1967) 1059: « Ma ciò è avvenuto perchè il legislatore non ha previsto le eventualità qui prospettate ».

[13] MORTATI (nt. 12) 1059; SANDULLI (nt. 1) 59 s.

vigore.[14] Il che vale non solo per le sentenze interpretative di rigetto,[15] ma evidentemente, ed a maggior ragione, anche per le sentenze manipolative, visto che si tratta sempre di sentenze interpretative.

Tanto più che può anche avvenire, sia pure eccezionalmente, che la Corte dichiari costituzionalmente illegittimo un significato, non dico opinabile, ma sicuramente inammissibile di una certa disposizione. Il che non tanto comporta l'assurdo della incostituzionalità di una norma inesistente o, peggio, di una norma arbitrariamente immaginata, ma può addirittura implicare che la Corte pervenga alla dichiarazione di illegittimità di una certa norma esistente, non attraverso la pronuncia sulla disposizione che effettivamente la contiene, ma a seguito della denuncia di una disposizione che non la contiene affatto, e quindi senza che di quella norma (almeno attraverso la denuncia di incostituzionalità della disposizione appropriata) essa sia stata ritualmente richiesta di esaminare la legittimità costituzionale.[16]

3 - Ecco il punto cui volevo giungere. Vi è una sentenza della Corte, la sentenza n. 46 del 1966,[17] che pone in luce, almeno a mio avviso, nel modo più chiaro, e in certo senso drammatico, l'arbitrio insito nella pretesa di dichiarare incostituzionali i significati delle leggi.

Questa stranissima sentenza ha statuito, testualmente, quanto segue: « È incostituzionale l'a. 156 co. 1 c.c., nella parte in cui pone a carico del marito, in regime di separazione consensuale senza colpa di alcuno dei coniugi, l'obbligo di somministrare alla moglie tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita, indipendentemente dalle condizioni economiche di costei ».

Pur senza diffondermi come altri in osanna,[18] io sono stato il

[14] Nè direi, col SANDULLI (nt. 1) 59, che la prassi della Corte sia « soprattutto » giustificata dal fine della certezza del diritto. La certezza del diritto non ci guadagna da un sistema in cui bisogna tener conto non solo delle disposizioni esplicitate dalle leggi e dagli atti aventi forza di legge, ma anche dei significati più o meno convincentemente individuati dalla Corte nelle sue sentenze.

[15] Caso notissimo quello della sent. n. 11 del 1965 (sull'a. 392 c.p.c.). *Amplius*: SANDULLI (nt. 1) 56 ss.

[16] Sul principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato per le sentenze della Corte costituzionale: SANDULLI (nt. 1) 69 ss.

[17] Sent. 23 maggio 1966, rel. Mortati, in *Giurispr. cost.* 1966, 774.

[18] Cfr. ad esempio: MIRABELLI C., *Uguaglianza dei coniugi, unità della famiglia e art. 145 cod. civ.*, in *Giurispr. cost.* 1966, 774 ss. Egli ritiene che la sentenza della Corte abbia tratto al « combinato disposto » degli aa. 156 e 145 c.c.

primo a manifestare apprezzamento per il principio che non è giusto costringere il marito a mantenere la moglie, da lui consensualmente separata, pur quando quest'ultima sia in grado di mantenersi in tutto o in parte da sola.[19] L'opinione, intendiamoci, non è nuova,[20] ma è certamente un bene che la Corte costituzionale l'abbia fatta sua. Tuttavia io sono stato anche il primo che abbia posto in rilievo che l'a. 156 co. 1 non implica affatto, nè può implicare, il significato, la norma che la Corte ne deduce relativamente alla separazione consensuale.[21] E qui, mentre certi commentatori hanno manifestato un certo cauto apprezzamento dei miei rilievi,[22] altri mi hanno infondatamente accusato di aver fatto confusione tra disposizione e norma.[23] Anzi, il relatore della sentenza, lui stesso,[24] non senza una dose di gratuita alterigia, è stato reciso: « Un annotatore... ha espresso l'opinione che la corte avrebbe dovuto in quel caso dichiarare l'infondatezza della questione per mancanza della norma, mostrando così di ignorare l'elementare distinzione fra disposizione e norma ».

Questo, francamente, è troppo. E mi costringe a replicare, non solo per l'importanza della questione in sè, ma anche per la preoccupazione tutta personale di non passare per un grossolano ignorante di fronte ai posteri, i quali certamente faranno gran conto del trattato di diritto pubblico del mio cipiglioso censore.

4 - Dico dunque, e ripeto, che non vi ha dubbio che i coniugi consensualmente separati siano tenuti, salvo esplicita convenzione contraria, ma forse anche a malgrado di ogni contraria convenzione,[25] ad adeguarsi nei reciproci rapporti patrimoniali ai dettami del-

[19] GUARINO, *Incostituzionalità di una norma inesistente*, in *Dir. Giur.* 1966, 463 s. (spec. 464).

[20] Citazioni in MIRABELLI (nt. 18) 775.

[21] GUARINO (nt. 19) 463.

[22] NOCILLA, *In tema di dichiarazione di incostituzionalità del « combinato disposto » degli artt. 156 e 145 cod. civ.*, in *Giurispr. cost.* 1966, 785 ss. Sui rilievi mossimi da questo autore, v. le note seguenti.

[23] CRISAFULLI (nt. 3) 17 nt. 32, che, con molto garbo, mi imputa di « non aver avuto presente la distinzione tra disposizione e norma », il che deve essere accaduto « forse anche per scarsa dimestichezza con la giurisprudenza della Corte ».

[24] MORTATI (nt. 12) 1060 nt. 1.

[25] Nel senso della irrinunciabilità dei diritti sanciti dall'a. 145 c.c. è la giurisprudenza prevalente. Da ultimo: Cass. 12 giugno 1963 n. 1594, in *Mass. Foro it.* 1963, 466.

l'a. 145 c.c.[26] Ma aggiungo subito che questa norma non scaturisce dalla disposizione dell'a. 156 co. 1, perchè questo articolo, pur se rinvia implicitamente all'a. 145, non riguarda affatto la separazione consensuale, ma riguarda esclusivamente la separazione giudiziale. La Corte costituzionale quindi, in tanto avrebbe potuto dichiarare costituzionalmente illegittima la norma secondo cui il marito separato consensualmente è tenuto al mantenimento della moglie anche se questa ha mezzi sufficienti per mantenersi, in quanto la disposizione impugnata fosse stato il citato a. 145, oppure il combinato disposto degli aa. 158 e 145.[27]

La mia tesi si basa su applicazioni di ermeneutica elementare. Premesso (lo vedono tutti) che la lettera dell'a. 156 co. 1 non è certamente relativa alla separazione consensuale, si osservi: *a*) che tutto il contesto dell'a. 156 dimostra il riferimento esclusivo alla separazione giudiziaria;[28] *b*) che, in sede logica, il co. 1 di quell'articolo, se dice che « il coniuge, che non ha colpa nella separazione personale, conserva i diritti inerenti alla sua qualità di coniuge che non sono incompatibili con lo stato di separazione », lo dice solo per contrapporre il coniuge incolpevole al coniuge colpevole, le cui limitazioni giuridiche sono sancite dai commi successivi;[29] *c*) che, in sede sistematica, tutto il blocco degli articoli dal 150 al 157, in cui si inserisce il nostro a. 156, concerne esclusivamente la separazione giudiziale, cioè « chiesta » (a. 150) nei soli casi stabiliti dalla legge (aa. 151—153), per colpa dell'altro coniuge, al tribunale (aa. 155—156), che la pronuncerà, salvo intervenuta riconciliazione (a. 154),

[26] Per tutti: JEMOLO, *Il matrimonio*[3] (1957), in *Trattato Vassalli*, 440 ss.

[27] Non però il « combinato disposto » degli aa. 156 e 145, come ritengono il MIRABELLI (nt. 18) e il NOCILLA (nt. 22), nè il « combinato disposto » degli aa. 156 co. 1, 158 e 145 (questi ultimi in quanto implicitamente richiamati dal primo), come suppongono dubitativamente lo stesso NOCILLA e il CRISAFULLI (nt. 23). L'a. 156 co. 1 non richiama implicitamente l'a. 158 e senza l'a. 158 non si può parlare di separazione consensuale.

[28] Nel co. 2 si parla di separazione « pronunciata »; nei co. 3 e 5 di alcuni provvedimenti che il tribunale può prendere (in sede contenziosa); nel co. 4 di « sentenza di separazione ». Le situazioni regolate sono tre: quella del coniuge incolpevole (co. 1); quella del coniuge colpevole (co. 2, 3, 5) e quella di ambedue i coniugi colpevoli. Dei coniugi ambedue incolpevoli non si parla, sarebbe assurdo parlare, perchè siamo in tema di separazione giudiziale, cioè per colpa.

[29] Se il legislatore avesse visto la possibilità di una assenza di colpa in entrambi i coniugi, avrebbe detto: « i coniugi che non hanno colpa nella separazione personale conservano ecc. ». Veramente strano che, sia pure come possibilità, non si escluda da taluni che l'a. 156 co. 1 si riferisca eventualmente anche alla separazione consensuale: NOCILLA (nt. 22) 787; LUZZATTI, *Il diritto al mantenimento e il diritto agli alimenti nella separazione legale*, in *Riv. dir. matr.* 1966, 296.

con « sentenza » (aa. 156—157), agli effetti di cui agli aa. 155—156, effetti che cesseranno nelle ipotesi previste dall'a. 157;[30] *d*) che, sempre in sede sistematica, della separazione consensuale si occupa solo il successivo a. 158,[31] dal quale risulta che la separazione consensuale non è « chiesta » da un coniuge e « pronunciata » dal tribunale, ma ha luogo « per il solo consenso dei coniugi » e produce effetti con l'« omologazione » del tribunale.[32]

È stato solo per un equivoco, occasionato dalla falsa impostazione della questione giuridica operata dal tribunale di La Spezia,[33] che la Corte ha potuto ritenere riferibile l'a. 156 co. 1 anche alla separazione consensuale.[34] *Quandoque bonus dormitat Homerus*, e la Corte ha ritenuto che la separazione consensuale sia (o possa essere) una separazione senza colpa di nessuno dei coniugi.[35] Essa ha argomentato conseguentemente così: se il co. 1 dell'a. 156 dice che il coniuge senza colpa conserva tutti i suoi diritti in caso di separazione, a maggior ragione esso vuol dire che, se ambo i coniugi sono senza colpa (come accade o può accadere nella separazione con-

[30] Il NOCILLA (nt. 22) 787 e nt. 7-9 tende a minimizzare (pur senza prendere posizione decisa) la differenza tra separazione giudiziale e separazione consensuale omologata. Non è il caso di fermarsi troppo sui suoi rilievi. Indubbiamente un punto di collegamento tra i due istituti esiste: per l'uno e per l'altro bisogna recarsi in tribunale.

[31] Secondo il NOCILLA (nt. 22) 787 sarebbe « scarsamente probante l'argomento che si desume dalla pura e semplice posizione topografica ». L'argomento non è topografico, ma sistematico e, nella mancanza di disposizioni esplicite, non può non avere il suo peso.

[32] Sulla separazione consensuale, bibliografia e giurisprudenza in: SANTOSUOSSO, *Il matrimonio e il regime patrimoniale della famiglia*, in *Giurispr. sistematica civ. e comm.* (1965) 657 ss.

[33] Trib. La Spezia 19 maggio 1965, in *Giurispr. cost.* 1965, 571. Si trattava di questo: A marito, separato consensualmente da B moglie, era stato citato da quest'ultima, ai fini di un aumento dell'assegno di mantenimento pattuito, ed aveva opposto l'incostituzionalità dell'a. 145 c.c. con riferimento agli aa. 3 e 29 Cost. Il tribunale aveva trasferito la questione di costituzionalità al combinato disposto degli aa. 156 e 145 c.c. Sta in fatto che la Corte parla, nel dispositivo, del solo a. 156 co. 1 c.c.

[34] Nessuna difficoltà a ritenere scusabile l'equivoco della Corte, considerando, col NOCILLA (nt. 22) 787, che il problema appare poco trattato nella dottrina civilistica. Non arriverei peraltro, col citato autore, a parlare di « ampia giustificazione » di questo errore di ermeneutica. Nei miei panni, altro autore (*retro* nt. 23) parlerebbe, chi sa, di scarsa dimestichezza con il diritto di famiglia.

[35] Non si capisce bene se, per la Corte costituzionale, l'assenza di colpa di entrambi i coniugi sia un connotato costante, oppure solo un connotato possibile della separazione consensuale. Nel primo senso sembra la motivazione, là ove dice che l'a. 156 rinvia all'a. 145 « nel caso di coniugi separati, allorchè entrambi siano incolpevoli della separazione ». Nel secondo senso sembra il dispositivo, là ove parla del « regime di separazione consensuale senza colpa di nessuno dei coniugi ».

sensuale), essi conservano l'un verso l'altro i diritti scaturenti dall'a. 145.[36] Ragionamento sbagliato: sia per i motivi dianzi addotti a dimostrazione del fatto che l'a. 156 non può riferirsi anche alla separazione consensuale, e sia perchè nella separazione consensuale rileva il « solo consenso dei coniugi », sicchè non ha importanza alcuna che i coniugi siano entrambi colpevoli, entrambi incolpevoli, oppure colpevole l'uno o colpevole l'altro.[37]

Concludendo. La Corte costituzionale ha estratto dall'a. 156 co. 1 una norma che in esso è inesistente o, se si preferisce, che non è deducibile da esso.[38] E lo ammette, del resto, forse inavvertitamente, lo stesso censore di cui sopra,[39] là dove dice (ma guarda) che la sentenza n. 46 del 1966 è un « esempio tipico » di pronunce che la Corte ha riferito a disposizioni testuali, « ma attribuendo loro un contenuto che effettivamente non avevano ».

5 - L'« esempio tipico » della sentenza dianzi commentata è proprio quello che, come avvertito poco fa, rende vivo e drammatico il problema se sia ammissibile che la Corte costituzionale emetta sentenze interpretative di accoglimento.[40]

A mio parere, ripeto, non è ammissibile, perchè (lo abbiamo toccato con mano) queste sentenze possono anche, eccezionalmente, esprimere una interpretazione radicalmente sbagliata.[41] Esse possono anche attribuire ad una disposizione di legge un contenuto, cioè un significato, una norma, ch'essa effettivamente non ha nè può avere.[42] Esse possono, per questa via, portare alla dichiarazione di illegittimità di norme inesistenti nell'ordinamento, oppure di norme esistenti nel sistema ma non nella disposizione impugnata.[43] Esse possono, insomma, importare non pure una semplice « manipolazione », ma una falsificazione del diritto vigente.

Avvedutamente e provvidamente la l. n. 87 del 1953 ha rapportato i poteri della Corte costituzionale alle « disposizioni » ed a quelle soltanto. Le sentenze puramente « manipolative » non sono legittime e quindi non hanno, a mio avviso, alcuna forza vincolante.

---

[36] A proposito dei diritti scaturenti dall'a. 145, non sarà male, per debito di completezza, segnalare un'altra singolare opinione della sentenza in esame. Secondo la sentenza, nell'a. 145 « viene addossato al marito l'obbligo di somministrare alla moglie quanto sia necessario ai suoi bisogni di vita, *ed invece* a quest'ultima l'altro *diverso* di provvedere al *solo* mantenimento del marito ». I corsivi sono miei. Al MORTATI (nt. 12), che con tanta precipitazione ha parlato di un mio (peraltro immaginatio) errore elementare, vorrei permettermi di ricordare il passo evangelico sul fuscello nell'occhio altrui e sul trave nell'occhio proprio.

[37] Anche su questo punto il NOCILLA (nt. 22) 786 nt. 4 cerca di giustificare la sentenza in esame, qualificando « troppo severe » le mie critiche. Egli parla di pura « imprecisione terminologica » e manifesta l'« impressione » che la separazione consensuale sia qualificabile come separazione senza colpa di nessuno dei coniugi proprio perchè è « l'unico strumento per i coniugi che, volendosi separare, non abbiano commesso, l'uno nei confronti dell'altro, mancanze tali da essere ritenuti colpevoli ». *No comment.*

[38] La norma in questione esiste, ma non nell'a. 156 co. 1. Nell'a. 156 essa, non mi stancherò di ripeterlo, è inesistente.

[39] MORTATI (nt. 12) 1059 s. e 1060 nt. 1.

[40] Un altro esempio dello stesso tipo è visto nella sent. n. 53 del 1966 da: CHIOLA, *Il nuovo « dies a quo » nella prescrizione dei crediti di lavoro*, in *Giurispr. cost.* 1966, 95 ss.

[41] A completamento delle critiche dianzi mosse alla sent. n. 46 del 1966 non posso tacere un altro rilievo, cui mi induce la lettura dell'ultimo capoverso della motivazione: un capoverso che, forse anche per una certa dimestichezza che pare mi si riconosca almeno con i testi della giurisprudenza romana, sarei portato a qualificare « interpolatizio ». Dice dunque, sorprendentemente, il capoverso in esame: « È ancora da precisare che la conclusione cui si è giunti deve valere allorchè, all'atto della separazione omologata dal tribunale, non sia stato stipulato alcun accordo circa gli obblighi patrimoniali corrispettivi, o di uno solo dei coniugi verso l'altro, nè si possa, nonostante tale omissione, desumere una qualsiasi volontà implicita al riguardo. Che se invece sussistano convenzioni su tale punto, spetterà al giudice del merito stabilire se il marito, obbligandosi ad erogazioni a favore della moglie, pur quando essa risultasse provvista di propri mezzi, non abbia inteso rinunciare a far valere l'esenzione che avrebbe potuto invocare a proprio favore ». Queste dichiarazioni (che hanno tutta l'aria di essere il frutto di un tardivo ripensamento) limitano fortemente il dispositivo perchè implicano che la (pretesa) norma contenuta nell'a. 156 c.c. sia costituzionalmente illegittima solo se ed in quanto le parti non abbiano nulla convenuto, esplicitamente o implicitamente, in ordine al regime patrimoniale da adottare nell'ipotesi di separazione consensuale.

[42] E possono inoltre, come abbiamo visto per la sent. n. 46 del 1966 (*retro* nt. 41), creare ulteriori perplessità nei soggetti giuridici, allorchè il « dispositivo » della sentenza costituzionale sia contraddetto o limitato dalla motivazione.

[43] Nel qual caso si viene a violare il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (*retro* nt. 16).